

Berna, 12 maggio 2010

Alle cerchie interessate

Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II)

Avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

il 12 maggio 2010 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di avviare una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate in merito all'approvazione e alla trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e alla modifica della legge sulle armi (avamprogetto II).

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco, approvato nel maggio 2001 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è finalizzato alla lotta globale contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, delle loro parti, componenti e munizioni. Il Protocollo stabilisce standard minimi in merito alla marcatura e alla registrazione di questo tipo di oggetti. Inoltre esige l'introduzione di un sistema di controlli d'importazione, d'esportazione e di transito, l'emanazione di disposizioni penali nonché il sequestro, la confisca e la distruzione delle armi da fuoco fabbricate o commercializzate illegalmente. Infine, chiede agli Stati partecipanti di cooperare e scambiarsi informazioni. Il Protocollo è aperto all'adesione della Svizzera.

L'avamprogetto I comprende la trasposizione nella legge sulle armi del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Numerosi requisiti sanciti dal Protocollo sono stati presi in considerazione nel contesto di revisioni in ambito legislativo già in corso. Mediante il 56° sviluppo dell'acquis di Schengen la legge sulle armi è stata ad esempio adeguata alla modifica della Direttiva CE sulle armi, la quale riprende a sua volta diversi obblighi contenuti nel Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Ne consegue che esistono già norme sufficienti le quali prevedono l'obbligo di apporre un contrassegno alle armi da fuoco fabbricate in Svizzera, di tenere la contabilità nonché un sistema di controllo e di autorizzazione efficace dell'importazione, dell'esportazione e dell'introduzione sul territorio svizzero. Vi sono inoltre disposizioni circostanziate in materia penale, come pure in merito al sequestro, alla confisca e riguardanti, in parte, anche la cooperazione internazionale. La vigente legge sulle armi è invece priva di una disposizione che assegna all'Ufficio centrale Armi dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) la funzione di centro di contatto per questioni tecniche e operative e lo incarica di trattare le richieste di rintracciamento provenienti dall'estero e di inviare ad altri Paesi le richieste analoghe delle autorità svizzere. La legge sulle armi sarà pertanto completata in tal senso. È inoltre necessario aggiungere una disposizione che punisce chiunque rimuove, rende irriconoscibile, modifica o falsifica i contrassegni obbligatori. Per quanto concerne i requisiti del sistema delle autorizzazioni d'importazione, d'esportazione e d'introduzione sul territorio svizzero, si prevede di formulare una riserva al momento dell'adesione al Protocollo, dato che suddetti requisiti non sono compatibili con il sistema svizzero delle autorizzazioni. Le altre modifiche della legislazione sulle armi, sul materiale bellico e sul controllo dei beni a duplice impiego si possono invece realizzare a livello di ordinanza.



Lo Strumento ONU per il rintracciamento è vincolante soltanto sul piano politico e contiene norme dettagliate sulle armi cosiddette leggere e di piccolo calibro di cui disciplina la marcatura e la registrazione, formulando inoltre delle prescrizioni sulla cooperazione internazionale. Lo Strumento contempla le armi leggere per il cui trasporto e utilizzo sono necessarie almeno due o tre persone. Pertanto il suo campo d'applicazione è più vasto rispetto a quello del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Nel maggio 2008, sull'adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco sono state consultate le autorità esecutive che hanno espresso un parere favorevole. Nel contesto della presente procedura di consultazione Vi sottoponiamo ora la trasposizione a livello di legge del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Nel febbraio 2008 il Consiglio federale ha peraltro deciso di trasporre nel diritto svizzero gli obblighi sanciti dallo Strumento ONU per il rintracciamento. I contenuti dello Strumento e del Protocollo sono strettamente correlati. L'unica modifica di legge necessaria per trasporre lo Strumento ONU per il rintracciamento è stata inserita nell'avamprogetto II.

L'avamprogetto II comprende quindi la trasposizione a livello di legge dello Strumento ONU per il rintracciamento e un adeguamento della legge sulle armi riconducibile a uno sviluppo dell'acquis di Schengen che finora era stato applicato soltanto a livello di ordinanza. Si tratta di dispensare espressamente anche nella legge sulle armi i collaboratori delle autorità di protezione dei confini degli altri Stati Schengen che in Svizzera partecipano, insieme al personale omologo svizzero, a impieghi operativi per proteggere le frontiere esterne dello spazio Schengen, dall'obbligo di autorizzazione per l'introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco e munizioni nonché del permesso di porto di armi da fuoco.

Vi prego cortesemente di esprimervi sull'approvazione e sulla trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I), sulla modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) e sul rapporto esplicativo, come pure di pronunciarvi sui principi dello Strumento ONU per il rintracciamento.

Vi prego di inviare i Vostri pareri all'Ufficio federale di polizia fedpol, Stato maggiore, Servizio giuridico e protezione dei dati, signor Tomislav Mitar, Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

entro il 2 settembre 2010.

Ulteriori copie della documentazione in consultazione si possono scaricare da Internet all'indirizzo http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#EJPD.

Ringraziandovi sin d'ora della Vostra preziosa collaborazione, porgo distinti saluti.

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

=veline vviamer-Schwampt



Allegati:

- Avamprogetto del decreto federale (avamprogetto I), della modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) e rapporto esplicativo (d, f, i)

 ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG: d

 VD, NE, GE, JU: f

 BE, FR, VS: d, f

 GR: d, i

 TI: i
- Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione (d, f, i)
- Testi del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e dello Strumento ONU per il rintracciamento (d/f; d: traduzioni non ufficiali; f: testi originali dell'ONU)